



COMUNE DI COLLI SUL VELINO

(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 08.10.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2014 DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE PAGAMENTO

L'anno duemilaquattordici, il giorno 08 del mese di Ottobre, alle ore 18.06 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Colli sul Velino, in prima convocazione della seduta pubblica di oggi, partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, Statuto e Regolamento del Consiglio, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale risultando presenti, a seguito di appello nominale, i Signori:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Alberto Micanti	X	
Libero Fattori	X	
Migliorina Montani	X	
Angelo Mugnos	X	
Valeriano Valeriani	X	
Giulia Locci		X
Ubaldo Formichetti	X	
Chiara Palenga	X	
Paolo Ciccomartino	X	
Sandro Isidori	X	
Stefano Ianni		X

I Consiglieri di minoranza dichiarano di votare contro l'approvazione delle tariffe della Tari, per le medesime ragioni per cui hanno votato contro per l'approvazione del piano finanziario della Tari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

-IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

-TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

-TARI (tassi sui rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'**abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

1. -commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
2. -commi da 641 a 668 TARI (componente tassa dui rifiuti)
3. -commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
4. -commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a

della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno."

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

-disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno 18 luglio 2014 che dispone un ulteriore differimento per l'esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 settembre 2014, rispetto al termine del 31 luglio 2014 attualmente previsto dal decreto del Ministero dell'Interno 6 marzo 2014 n. 16;

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

- 1) *Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);*
- 2) *Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);*
- 3) *Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile;*
- 4) *Coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (kc);*
- 5) *Coefficienti di produzione Kg/m² annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.*
- 6) *Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi*

CONSIDERATO che per l'anno d'imposta 2014, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) componente (TARI Tassa sui rifiuti);

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni;
- per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 30. del 08.10.2014 l'ente ha approvato il Piano Finanziario per l'applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2014 con un costo complessivo di € 89.250,00 suddiviso in costi fissi totali € 26.900,00 pari al 31,65%, costi variabili totali € 58.100,00 pari al 68,35% e Tributo Provinciale € 4.250,00;

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2014 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € 89.250,00 così ripartiti:

		Previsione 2014
	COSTO FISSO	€/a
CSL	Spazzamento	1.000,00
CARC	Amministrativi, accertamento, riscossione	6.900,00
CGG	Costi generali di gestione	19.000,00
CCD	Costi comuni diversi	0
AC	Altri costi operativi di gestione	0
CK	Costi d'uso del capitale	0
TCF	TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)	26.900,00

	COSTO VARIABILE	€/a
CRT	Raccolta e trasporto R.S.U.	0
CTS	Costi trattamento e smaltimento	4.600,00
CTR	Costi di trattamento e riciclo	7.500,00
CCP	Costi di pulizia e manutenzione	46.000,00

- b) nell'ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 31,65% e quella a carico della parte variabile è pari al 68,35%;
- c) nell'ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte fissa è pari al 31,65% e quella a carico della quota variabile è pari al 68,35%;

PRESO ATTO, ancora, dell'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:

	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	TRIBUTO PROVINCIALE	TOTALE
COSTI FISSI	24.306,41	2.596,09	1.345,13	28.247,63
COSTI VARIABILI	52.491,09	5.606,41	2.904,88	61.002,38
TOTALE	76.797,50	8.202,50	4.250,00	89.250,00

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli 7. contrari 2(Ciccomartino, Isidori)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di **approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tassa sui Rifiuti)**, come risultanti da **prospetti allegati "A" e "B"**;
- 3) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:

- 8) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza;
- 9) di dichiarare, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, all'unanimità, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

COMUNE DI COLLI SUL VELINO

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. 31 del 08.10.2014

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014						
AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE						
TARIFFA UTENZE DOMESTICHE						
Le tariffe delle singole utenze risultano:						
1	Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)					
2	Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista					
In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:						
UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE						
COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE	
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno	coefficiente produttivo (kb)	Euro/anno

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE										
COD.	TARIFFA	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA							
			coefficiente adattamento Ka	Euro/mq Anno						
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	1	0,75	0,49						
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	2	0,88	0,55						
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	3	1,00	0,61						
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	4	1,08	0,65						
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	5	1,11	0,70						
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	6+	1,10	0,72						
										2

**COMUNE DI
COLLI SUL
VELINO**

**TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2014**

**UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO
QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA
ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE**

T0005	CAT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	1,11	0,70	2,90	276,78
T0006	CAT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	1,10	0,72	3,40	324,50

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD.	TARIFFA	COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	NUMERO OCC.	QUOTA FISSA				
				coefficiente adattamento Ka	Totale Euro/mq			
T0011	CAT. PERT. DOM. 1 OCC.	da 0 a 50 (MQ)	1	0,75	0,49			
T0012	CAT. PERT. DOM. 2 OCC.	da 51 a 80 (MQ)	2	0,88	0,55			
T0013	CAT. PERT. DOM. 3 OCC.	da 81 a 300 (MQ)	3	1,00	0,61			
T0014	CAT. PERT. DOM. 4 OCC.	da 301 a 400 (MQ)	4	1,08	0,65			
T0015	CAT. PERT. DOM. 5 OCC.	da 401 a 500 (MQ)	5	1,11	0,70			
T0016	CAT. PERT. DOM. 6+ OCC.	oltre 500 (MQ)	6+	1,10	0,72			

TASSA SUI RIFIUTI TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PER L'ANNO 2014

	ATTIVITA'	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE		Totale
		Euro/mq Anno	coefficiente di produzione kg/mq anno(kd)	Euro/mq Anno	
T0101	Musei biblioteche scuole ass e luoghi di culto	0,70	4,55	0,72	1,42
T0102	Campeggi distributori di carburanti	0,70	6,50	1,03	1,73
T0103	Stabilimenti balneari	0,70	6,64	1,05	1,75
T0104	Esposizioni autosaloni	0,70	4,55	0,72	1,42
T0105	Alberghi con ristorante	0,70	19,50	3,08	3,78
T0106	Alberghi senza ristorante	0,70	8,70	1,37	2,07
T0107	Case di cura e riposo	0,70	10,54	1,66	2,36
T0108	Uffici agenzie studi professionali	0,70	9,26	1,46	2,16
T0109	Banche ed istituti di credito	0,70	5,51	0,87	1,57
T0110	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria	0,70	10,21	1,61	2,31
T0111	Edicola, farmacia tabaccaio plurilicenze	0,70	13,34	2,11	2,81
T0112	Attività artigianali tipo botteghe	0,70	9,34	1,47	2,17
T0113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,70	12,75	2,01	2,71
T0114	Attività industriali con capannoni di produzione	0,70	7,53	1,19	1,89
T0115	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,70	5,91	0,93	1,63
T0116	Ristoranti, trattorie, osterie pizzerie pub	0,70	35,50	5,61	6,31
T0117	Bar caffè pasticceria	0,70	30,00	4,74	5,44
	Supermercato, negozi di pasta				

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE;

IL Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Rag. Elettra Locci

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 e 147 bis D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere:

FAVOREVOLE;

IL Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Rag. Elettra Locci

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Alberto Micanti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Avv. Marco Matteocci

CERTIFICAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 11 OTT. 2014 al 27 OTT. 2014 come prescritto dall'art. 124 comma 1 del T.U. n. 267/00.

ALBO PRETORIO N. _____

Lì 11 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Avv. Marco Matteocci

La presente copia è conforme all'originale

Lì 11 OTT. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Avv. Marco Matteocci

